



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA FINANZIARIA

UFFICIO IMPOSTE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 784 del 12/12/2023

Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 665 DEL 02/12/2022 - RINNOVO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE, PATRIMONIALI E SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. DURATA DEL CONTRATTO E DECORRENZA..

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- gli articoli 107, comma 3, lett. d), e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19/11/2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29/04/2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30/04/2015, n. 52;
- il Decreto Sindacale n. 7 in data 31/03/2023, di incaricato di Elevata Qualificazione per l'Area Finanziaria per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;

ATTESO:

- che con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria n. 20 del 18/01/2018 è stato affidato in concessione il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra tributarie, patrimoniali e sanzioni per violazione del codice della strada alla società Fintel Engineering S.r.l. con sede in Via Luciano Manara n. 11, Milano, per una durata contrattuale triennale e opzione di rinnovo per un massimo di tre anni;
- che il valore triennale della concessione è stato stimato in € 70.880,00 oltre IVA con aggio dovuto al concessionario pari al 7,92% sugli importi complessivamente riscossi;
- che il contratto sottoscritto in data 01/03/2018, numero di repertorio 9629, a seguito dei provvedimenti normativi intervenuti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19 ha

subito la sospensione della sua esecuzione per un periodo di diciotto mesi e, pertanto, la scadenza contrattuale è stata aggiornata alla data del 30/10/2022;

- che con determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 665 del 02/12/2022, per le motivazioni ivi esposte, è stata esercitata l'opzione di rinnovo del contratto di concessione del servizio in argomento alla società Fintel Engineering S.r.l. per un ulteriore triennio, ai sensi dell'art. 2 del Capitolato d'onere regolante la concessione;

CONSIDERATO:

- che l'art. 2 del Capitolato d'onere stabilisce in merito alla durata contrattuale, la decorrenza del contratto dalla data di consegna al Concessionario della prima lista di carico relativa alle posizioni per le quali deve essere avviata la procedura di riscossione coattiva;
- che la determinazione n. 665/2022, erroneamente, stabilisce la data di scadenza del contratto rinnovato per un ulteriore triennio al 30/10/2025, senza considerare che la decorrenza del contratto prende avvio alla data di consegna al Concessionario della prima lista di carico inerente il rapporto contrattuale rinnovato;

RITENUTO, pertanto, di dover rettificare la determinazione n. 665/2022 nella parte relativa alla scadenza del contratto rinnovato, tenuto conto di quanto stabilisce l'art. 2 del Capitolato d'onere;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Bilancio di Previsione 2023/2025;

DETERMINA

1. **RETTIFICARE**, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, la propria determinazione n. 665/2022, in merito alla scadenza del contratto rinnovato stabilita, erroneamente, al 30/10/2025, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2 del Capitolato d'onere regolante la concessione in riferimento alla decorrenza della durata del contratto.
2. **DARE ATTO:**
 - che il contratto di concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie, patrimoniali e sanzioni per violazioni del codice della strada, è stato rinnovato alla società Fintel Engineering S.r.l. con sede in Via Luciano Manara n. 11 - Milano, per un ulteriore triennio, con decorrenza dalla data di consegna al Concessionario della prima lista di carico relativa alle posizioni per le quali deve essere avviata la procedura di riscossione coattiva;
 - che la data di consegna della prima lista di carico da considerare per il contratto rinnovato è successiva al 30/10/2022, data di scadenza del contratto originario.
3. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(CANTATORE FILOMENA)
con firma digitale**